



COMUNE DI NAPOLI

Segretario Generale

Prot. n. P/2018/923620
del. 24-10-2018

Ai Direttori delle Municipalità

E p.c.

Al Vice Segretario Generale

Al Direttore Centrale Servizio Anagrafe,
Stato Civile e Elettorale

Oggetto: art.101 c.c. matrimonio in imminente pericolo di vita.

L'art. 101 del Codice Civile prevede che *“Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita”*.

Le circostanze che determinano la celebrazione dei matrimoni ex art.101 c.c. riguardano, dunque, un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità del matrimonio, come il caso di una malattia in una fase talmente avanzata da rendere imminente il pericolo di morte di uno dei nubendi.

L'Ufficiale di Stato Civile ha l'obbligo di acquisire tutta la documentazione necessaria atta ad attestare le condizioni previste dalla norma ovvero un certificato medico attestante uno stato di grave infermità tale da rendere impossibile recarsi nella Casa Comunale, dopodiché si reca nel luogo stabilito per il matrimonio (che sia un luogo di cura o l'abitazione del degente o altro luogo prescelto), che celebra alla presenza del Segretario Comunale, o in sua vece, in virtù di apposita delega.

In tal caso, date le circostanze, la legge prevede la presenza di quattro testimoni, anziché due.

Considerata la delicatezza di tale fattispecie e le conseguenze che un ritardato attivarsi del Comune potrebbe comportare, è necessario porre l'accento su una serie di elementi



COMUNE DI NAPOLI

Segretario Generale

indispensabili per far sì che la celebrazione del matrimonio avvenga in conformità alle norme di legge.

Richiamo, prima di tutto, l'attenzione della dirigenza sulla celebrazione di tale tipologia di matrimonio, sicuramente non molto frequente, ma che, purtroppo, reca in sé il pericolo di irregolarità o, in casi più gravi, di illegalità.

Al fine di assicurare la legittimità di tali procedure, alla luce di una delega segretariale che consente l'uscita dalla Casa Comunale dei registri di stato civile, si invita la dirigenza in indirizzo, per il tramite dei loro funzionari nella qualità di Ufficiali di Stato Civile, a far pervenire – con assoluta sollecitudine per evitare di pregiudicare i diritti delle parti – al presente Ufficio, unitamente all'istanza di celebrazione del matrimonio ai sensi dell'art.101 c.c., copia dei documenti di identità dei nubendi in corso di validità (o quantomeno i dati anagrafici e di stato completi verificati dagli Uffici) e copia della certificazione medico-sanitaria (informazioni relativi al ricovero presso strutture medico-ospedaliere) che accerti il pericolo di vita di uno dei futuri "sposi", da cui si evinca, peraltro, la sussistenza dei requisiti di capacità matrimoniale (cui l'Ufficiale di stato civile celebrante deve prestare particolare attenzione).

Nel predisporre la documentazione su indicata, si raccomanda agli Uffici di svolgere tali attività con assoluta immediatezza, rispettando la necessità di tempi ristretti e l'urgenza delle condizioni dei richiedenti.


Patrizia Magnoni